ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO DEI VOLONTARI AL TERZO ANNO DI FERMA BREVE CON QUELLO DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Art. 2

Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio

Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione dei fine settimana o delle festivita' infrasettimanali durante i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3. Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale e' concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Versione in vigore dal 18 febbraio 1998, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-505-1997/art-2-licenze-del-personale-volontario-in-ferma-breve-con-meno-di-dieci/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it